



provincia di gorizia
provincie di gurize
pokrajina gorica



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Prot. DVA - 2013 - 0019283 del 20/08/2013

DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE
E AMBIENTE

tutela del territorio e ambiente

CARS
2014+



Prot. n.24307/13

Gorizia, 13 agosto 2013

P.R.R.

Spett.le
Direttore Generale
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare
Direzione Generale per la Valutazione
Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA



Spett.le Direttore
Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
Via Terme Romane,5
34074 MONFALCONE

OGGETTO: PORTO DI MONFALCONE. Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione. Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Procedimento amministrativo [ID_VIP:2424] PARERE.

Con riferimento alla documentazione relativa a quanto in oggetto, acquisita al prot. provinciale n. 19875 del 20 giugno 2013, completate positivamente - per quanto di competenza della scrivente Amministrazione - le attività tecnico-istruttorie sugli elaborati trasmessi, si rileva quanto di seguito.

GESTIONE DI RIFIUTI (Deposito temporaneo, stoccaggio rifiuti - deposito preliminare)

Come correttamente indicato nelle tabelle riassuntive delle "Autorizzazioni ambientali per la realizzazione/esercizio relative a specifiche caratteristiche del contesto localizzativi o attività" di cui all'Allegato 8, il riferimento normativo per la gestione di rifiuti secondo i requisiti di ammissibilità del *deposito temporaneo* è l'art. art. 183, comma 1), lett. bb) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Tale articolo, infatti, definisce esplicitamente il deposito temporaneo come "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti", e vincola lo stesso al rigoroso rispetto di una serie di requisiti che di seguito vengono citati:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano

lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Si evidenzia, inoltre, che l'osservanza delle condizioni previste dalla norma per il deposito temporaneo, sollevano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione rifiuti, ad eccezione del divieto di miscelazione e dall'obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico (di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006), che devono comunque essere osservati.

GESTIONE ACQUE REFLUE (Scarichi idrici)

Tenuto conto che l'elaborato tecnico presentato indica, a più riprese, che i sistemi di scarico saranno oggetto di specifico progetto da presentare da parte dell'impresa aggiudicataria si ritiene che le argomentazioni tecnico specifiche in merito alla disciplina della parte Terza del D.Lvo 152/06 dovranno essere oggetto di successivi approfondimenti nell'ambito dei specifici procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico con le modalità previste dalla normativa vigente.

Non è possibile in questa fase pertanto fare altro che prendere atto delle dichiarazioni del progettista in merito al rispetto dei limiti di tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza degli allegati di cui al D.Lvo 152/036, anche se le stesse non sono supportate da valutazioni tecniche che lo dimostrino compiutamente.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** alla procedibilità dell'istanza di cui all'oggetto.



Il Dirigente

ing. Flavio GABRIELCIG